



# COMUNE DI SAN GIUSTO CANAVESE

## PROVINCIA DI TORINO

P.zza del Municipio, 1-10090

Tel. 012435132 fax 0124350760

E-mail [vigili@comune.sangiustocanavese.to.it](mailto:vigili@comune.sangiustocanavese.to.it)

**Ordinanza n.ro 35/2020**  
**Contingibile ed urgente**

San Giusto, lì 07 aprile 2020

**OGGETTO: LA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI' FINO A DATA DA INDIVIDUARSI**

### IL SINDACO

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

Dato atto che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale;

Visto il DPCM 9 MARZO 2020 con il quale sono state estese su tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del Decreto del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020

Visti ancora i successivi D.P.C.M. dell' 11/03/2020 e del 22/03/2020;

Visti i D.P.G.R. Piemonte 34/2020 e 36/2020



Visto il D.P.G.R. Piemonte n. 39/2020 che sostituisce integralmente il numero 36 del 3 aprile scorso ed in particolare il punto 9 inerente la gestione dei mercati

Vista la propria ordinanza n. 25 dell'11.03.2020 "con la quale veniva soppresso il mercato settimanale del giovedì nei giorni: 12 – 19 – 26 MARZO 2020 e 02 APRILE 2020;

Considerato che nel Comune di San Giusto Canavese vi sono casi di COVID-19 e per tale motivo con ordinanza n. 34/2020 del 04.04.2020 è stato aperto il Centro Operativo Misto;

Rilevata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare ulteriori disposizioni per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 si devono adottare misure di contrasto e di contenimento alla diffusione del predetto virus;

Ritenuto che la salvaguardia della salute pubblica, nell'interesse della popolazione stessa, debba prevalere su ogni altra considerazione, anche intervenendo in via preventiva al fine di scongiurare ogni possibile situazione che possa aggravare le occasioni di contagio;

Visto l'art. 32 della legge 23/12/1978 n. 833, relativa all'istituzione del servizio sanitario nazionale, che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti nella sua qualità di Autorità sanitaria Locale;

Visto il D.Lgs. 112/1998 recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed Enti locali; Visto lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

Per i motivi in premessa **LA SOSPENSIONE DEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDÌ FINO A DATA DA INDIVIDUARSI**

## **DISPONE**

- Che copia della presente Ordinanza sia comunicata ai soggetti interessati;
- Che copia della presente Ordinanza sia trasmessa alla competente Prefettura, alla Regione Piemonte, alla locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia Locale e ai competenti uffici comunali;
- Che la presente Ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all'albo pretorio web comunale.

Le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento;

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza e di farla osservare.

A norma dell' Art. 6 della Legge 241/90 il responsabile del procedimento è il Commissario Dott.ssa Parola Maria Rita ,la quale provvederà all'esecuzione di quanto sopra predisposto;

## **AVVISA**

Che a norma dell'art. 3 c. 4 della legge 07/08/1980 n. 241, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della legge 06.12.1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere, per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio, al T.A.R. per il Piemonte.

IL SINDACO

Giosi Boggio

